



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

PROCURA FEDERALE

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

Caso n. *X.X.III/36*

Con esposto in data 13.3.14 il Sig. Luca Donegana chiedeva di sapere se il Presidente pro tempore della FISIS – nella persona del sig. Flavio Roda – percepisse o avesse percepito per la sua carica gettoni di presenza/ indennità e in caso affermativo se ciò fosse lecito.

A supporto dell'esposto evidenziava che l'art. 7.5 dei principi fondamentali del CONI, relativo agli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, dispone che le cariche federali sono svolte a titolo gratuito, prevedendo la possibilità di riconoscere una indennità a favore del Presidente purché determinata in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Giunta del CONI evidenziando altresì che l'art. 47 dello Statuto FISIS dispone che le cariche degli Organi centrali e periferici sono onorifiche.

La Procura provvedeva quindi ad acquisire dichiarazione del Presidente del Collegio dei Revisori, delibera n.17 del 23.6.12 del Consiglio Federale della FISIS, comunicazione del CONI in data 28.2.12 avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari", nonché comunicazione del CONI in data 7.1.14 avente ad oggetto "Approvazione bilancio consuntivo 2012, e 1°,2° e

3° nota di variazione ai programmi di attività e di spesa 2013” oltre alla delibera del Consiglio Federale della FISI n.168 del 5.4.14 contenente l’approvazione del bilancio d’esercizio 2013.

A seguito della documentazione acquisita è emerso:

- che il Consiglio Federale nella seduta del 23.6.12, all’unanimità, deliberava di riconoscere al Presidente Federale una indennità giornaliera pari ad € 130,00 per un massimo di 240 giornate annue;
- che la somma così deliberata nonché il numero dei giorni per i quali la stessa è riconosciuta è conforme alle direttive impartite dal CONI con comunicazione in data 28.2.12;
- che tale indennità è stata imputata a costi della FISI a decorrere dal luglio 2012;
- che con delibera n.168 del 5.4.14 il Consiglio Federale della FISI approvava il bilancio d’esercizio 2013 ed in precedenza aveva già provveduto ad approvare quello relativo all’esercizio 2012;
- che il CONI con comunicazione diretta alla FISI in data 7.1.14 informava che la Giunta Nazionale, con i provvedimenti n.464 e n.465 aveva approvato rispettivamente il bilancio consuntivo 2012 e la 1°,2° e 3° nota di variazione ai programmi di attività e di spesa 2013 della FISI,
- che i bilanci 2012 e 2013 così come approvati prevedono fra le voci di costo l’indennità per il Presidente Federale, confermando in tal modo implicitamente l’efficacia del provvedimento assunto dal Consiglio Federale con la delibera n.17 del 23.6.12.

- o che alla luce della documentazione acquisita agli atti risulta che il riconoscimento di una indennità a favore del Presidente Federale è stata effettuata sulla base delle direttive impartite dal CONI , è stata approvata all'unanimità del Consiglio Federale ed il bilanci relativi approvati sia dal Consiglio Federale che dalla Giunta Nazionale del CONI.

A fronte delle argomentazioni sopra esposte il sottoscritto Procuratore Federale non ritiene che l'iniziativa di riconoscere un'indennità giornaliera al Presidente Federale sia contraria ai principi sanciti dagli artt. 1 del Regolamento di Giustizia e 55 dello Statuto Federale della FISI e conseguentemente

DISPONE

l'archiviazione dell'esposto.

Si comunichi a:

- Luca Donegana
- Presidente della FISI

Milano, 16 aprile 2014

Il Procuratore Federale

F.to Avv. Antonella Ratti